ItaliaOggi
20-GIU-2023
da pag. 28 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)
DATA STAMPA
www.datastampa.it

Ritardo del Mef sul decreto di attuazione e coordinamento per la disciplina "agevolativa"

06901 06901

Affrancamento black list al buio

Rimpatrio agevolabile degli utili, ma senza una disciplina

DI FRANCESCO LEONE
E RANIERO SPAZIANI

Nonostante l'imminente scadenza per il versamento dell'imposta sostitutiva, le regole operative sull'affrancamento opzionale dei dividendi black list introdotte a fine anno scorso tardano a vedere la luce. Va registrato non solo il "silenzio" dell'Agenzia delle Entrate, ma anche (e soprattutto) quello del MEF, stante il ritardo legato all'emanazione del decreto ministeriale con le disposizioni di attuazione e coordinamento necessarie a rendere completa la disciplina "agevolativa" in parola.

In estrema sintesi, si ricorda come l'art. 1, commi 87-95, della legge di bilancio 2023 abbia introdotto una disciplina opzionale atta a garantire un rimpatrio agevolabile degli utili e riserve di utili delle società partecipate localizzate in giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Il contribuente può affrancare detti utili tramite il versamento di un'imposta sostitutiva, limitatamente comunque agli utili e alle riserve risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente rispetto a quello in corso al 1° gennaio 2022, non ancora distribuiti alla data del 1° gennaio 2023. L'imposta sostitutiva è pari al 9% per i soggetti IRES e 30% per i soggetti IRPEF, in regime di impresa. L'aliquota impositiva si riduce di tre punti percentuali, in entrambe le fattispecie, al ricorrere di alcune condizioni legate alle tempistiche circa il rimpatrio degli utili in esame. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere eseguito entro il 30 giugno 2023 (termine previsto per il versamento del saldo IRES/IRPEF relativo al periodo d'imposta 2022), in un'unica soluzione e senza possibilità di eseguire alcuna compensazione nel mod. F24. L'opzione va formalizzata (perfezionandola) nel modello Redditi 2023. Le disposizioni della legge di bilancio 2023 si sono essenzialmente limitate a tracciare i lineamenti generali della disciplina, rinviando infatti la declinazione di taluni principi applicativi e l'identificazione di modalità più operative al già citato decreto attuativo, che a termini di legge avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle sopra indicate disposizioni, e quindi di fatto entro il 1° aprile scorso. Considerando da un lato, la richiamata assenza dei lineamenti attuativi dell'istituto e, dall'altro lato, le numerose problematiche interpretative legate al regime in commento (ampiamente segnalate nei mesi scorsi anche da Assonime con la nota circolare n. 5/2023), non ancora del tutto chiarite da parte dei competenti organi, il compito affidato ai contribuenti potrebbe risultare assai complesso, con il rischio di operare il versamento entro fine mese con riferimento a casistiche incerte.

A conti fatti, sulla scorta di quanto sopra, il regime agevolativo rischia di essere applicata da una platea di contribuenti tutto sommato circoscritta e limitatamente alle fattispecie che non presentano rischi specifici o tematiche di particolare complessità, "risolvibili" cioè direttamente tramite l'applicazione della norma. Il tutto, con l'evidente rischio di vanificare la portata applicativa e soprattutto l'opportunità legata all'istituto in parola: si pensi ad esempio a soggetti che controllano solamente in via diretta società non residenti non assoggettate alla disciplina sulle CFC, che per ipotesi producano utili totalmente black list (non soggetti alla c.d. "semi-pex" prevista dalle disposizioni nazionali in materia di tassazione dei dividendi). Questa la situazione ad oggi, che rischia di venire cristallizzata a meno di una proroga in extremis delle scadenze legate al versamento dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento, oppure di un'interpretazione (nell'emanando decreto) che ammetta un versamento successivo (anche tramite ravvedimento operoso), attribuendo così una valenza costitutiva all'opzione in dichiarazione e riconducendo il mancato/tardivo versamento ad una circostanza da affrontare con le regole ordinarie di riscossione delle imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi, ma non versate, come già avvenuto in passato per altri regimi opzionali.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1747 - T.1674

Superficie 46 %